

21/184/CR6B/C10

**ORDINE DEL GIORNO A TUTELA  
DELL'ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP  
LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

**Rilevato che**

- ✓ la Repubblica di Slovenia ha notificato alla Commissione Europea, ai sensi della direttiva UE 2015/1535, una norma tecnica nazionale in materia di produzione e commercializzazione di aceti;
- ✓ tale norma introduce una nuova denominazione/categoria di aceti (non contemplata né dalle regole comunitarie, né dalla precedente normativa slovena) definita come “aceto balsamico” e riferita ad aceti miscelati con mosto concentrato, ovvero a prodotti aventi gli stessi ingredienti dell’aceto balsamico di Modena IGP, senza tuttavia specificarne limiti compositivi e modalità produttive, come avviene per quest’ultimo;
- ✓ l’Italia, lo scorso mese di aprile, ha notificato alla Commissione un parere circostanziato chiedendo la modifica dell’art. 14 comma 4 della norma tecnica, unico elemento di incompatibilità con il diritto comunitario, in particolare per l’uso della denominazione “aceto balsamico”;
- ✓ anche il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e l’associazione internazionale Origin hanno trasmesso alla Commissione delle osservazioni di terzi evidenziando le problematiche giuridiche coinvolte nella questione;
- ✓ Il 3 giugno 2021, allo scadere del periodo di *standstill* previsto dalla procedura, la Slovenia ha risposto al parere italiano negando la fondatezza della denuncia di illegittimità della nuova normativa e rifiutandosi di apportare la modifica richiesta;
- ✓ In assenza di comunicazioni da parte della Commissione Europea, il 31 luglio 2021 la norma slovena è entrata in vigore e, attualmente, il prodotto in questione (un aceto commercializzato con la denominazione “aceto balsamico” in sloveno e in italiano) è già presente sul mercato;

**Evidenziato**

- ✓ che la norma tecnica:
  - nega agli operatori economici e ai consumatori dell’Unione le tutele garantite dall’art. 13 comma 1 lett. b), c) e d) e dall’art. 24, comma 2, del Reg. UE n. 1151/12; garanzie che, come riconosciuto in epigrafe dello stesso regolamento, sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi della politica comune

nell'agricoltura e nella pesca (art. 43, paragrafo 2, TFUE) e a garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione (art. 118, primo comma, TFUE);

- nega e disapplica il principio consolidato derivante dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo cui la valutazione di eventuali casi di evocazione, imitazione e usurpazione di una DOP/IGP è di competenza esclusiva dei giudici nazionali;
- legittima l'utilizzo di espressioni in contrasto con le disposizioni degli articoli 7 e 17 del Reg. CE n. 1169/11 da leggersi in combinato disposto con le regole CEN UNI 13188 in materia di aceti, negando le tutele e le garanzie specifiche che detto regolamento istituisce a favore del consumatore comunitario e il principio generale attraverso cui il diritto comunitario riconosce come priorità dell'Unione la promozione degli interessi dei consumatori e un livello elevato di protezione (articoli 12, 114 paragrafo 3 e 169, paragrafo 1 TFUE);
- è in contrasto con i principi che guidano il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (art. 114 TFUE) costituendo uno strumento di discriminazione arbitraria tra gli operatori economici;

### **Considerato**

- ✓ che la norma tecnica notificata, per la sua portata e i suoi effetti, rappresenta il tentativo di evocare la qualità delle produzioni italiane ai soli fini commerciali, attraverso lo sfruttamento della notorietà mondiale acquisita da un prodotto italiano;
- ✓ che ammettendo la legittimità di questa norma tecnica, la stessa UE disattende il principio cardine delle Indicazioni Geografiche, rappresentato dalla tutela dei consumatori, e rischia così di compromettere la credibilità dell'intero sistema europeo, specie nei confronti dei paesi terzi nell'ambito degli accordi bilaterali, e il reale funzionamento, sia all'interno che all'esterno, del sistema di tutela garantito dal regolamento base come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- ✓ che tale prassi potrebbe essere adottata da tutti gli Stati Membri ed estesa a molte altre denominazioni tutelate;
- ✓ che la mancata presa di posizione della UE nei confronti della notifica effettuata dalla Slovenia di una norma tecnica nazionale tesa ad introdurre una denominazione che crea una palese e diretta confusione con le denominazioni registrate aceto balsamico di Modena IGP, aceto balsamico tradizionale di Modena DOP e aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP contravviene al dettato dell'art 24 del Reg.1151/12 istitutivo delle Indicazioni Geografiche, secondo il quale gli Stati Membri non possono introdurre denominazioni che creino confusione nel consumatore;
- ✓ che occorre tutelare l'impegno economico e di conoscenze profuso dalla filiera interessata e più in generale da tutto il sistema delle produzioni italiane a denominazione di origine e indicazione geografica;
- ✓ che la procedura ex direttiva UE 2015/1535 non prevede la possibilità di presentare ulteriori contestazioni o ricorsi; pertanto, a questo punto, l'unica possibile reazione dell'Italia è l'avvio della procedura di contestazione prevista dall'art. 259 del TFUE.

### **Chiede**

al Ministro e al Governo che siano attivate tutte le iniziative possibili per opporsi all'iniziativa della Repubblica di Slovenia, in particolare tramite l'attivazione della procedura di contestazione prevista dall'art. 259 del TFUE che, in prima istanza, si sostanzia in una comunicazione alla Commissione Europea e, in seconda istanza, ad un ricorso diretto alla Corte di Giustizia dell'Unione, rendendosi disponibile a supportare le conseguenti azioni che il governo intenderà promuovere.

Roma, 3 novembre 2021